



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 003558

del 6 OTT 2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 14 del Reg.

Data: 29/09/2020

OGGETTO: TARI (Tassa Rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020, in applicazione dell'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17/03/2020, n° 18. Conferma. -

L'anno Duemilaventi (2020), il giorno Ventinove (29), del mese di Settembre, alle ore 09,32, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto;

Alla Prima convocazione in Sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componenti	Presenti	Assenti	
Rag. Antonio Marino	X		Assegnati n.: 11
Prof. Vincenzo Luciano	X		In Carica n.: 11
Sig. Arturo Stabile	X		Presenti n°: 8
Dott. Pierino Gigliello	X		Assenti n°: 3
Sig.ra Rosanna Marchesano	X		
Sig.ra Elvira Martino	X		
Sig. Gianluca Marino		X	
Sig. Antonio Marino	X		
Avv. Pasquale Brenca	X		Assenti i Signori:
Franco Martino		X	Gianluca Marino - Franco Martino - Rosaria Corvino -
Rosaria Corvino		X	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il rag. Antonio Marino, nella sua qualità di **Presidente** dell'Assemblea Consiliare;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), il Segretario Comunale Dott. Giovanni Amendola, titolare di questa Segreteria;

La seduta è Pubblica;

Il **Presidente** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
<p>VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000. -</p> <p>Dalla Residenza Comunale, 29/09/2020 IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to ing. Vito Brenca [UTC - LL.PP.]</p>	<p>VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, si ATTESTA la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. -</p> <p>Dalla Residenza Comunale, 29/09/2020 IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Dott. Nicola Pagano [Finanziaria]</p>

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27/03/2019 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2019,
- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1 gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

RILEVATO che:

- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705: imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTA:

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738 sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;
- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*;
- l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;
- la successiva delibera di ARERA n. 444/2019 recante *"Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"*;

CONSIDERATO che:

- a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;
- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;
- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

DATO ATTO quindi che:

-ARERA con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo

e la qualità del servizio reso dal gestore;

- l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

-le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

- le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6(sei)sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

- al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

- le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

- la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

- anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

- gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario o sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso,dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri :

- *tasso di inflazione programmata;*
- *miglioramento della produttività;*
- *miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;*
- *modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;*

CONSIDERATO che:

- il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;
- la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;
- le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;
- l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dal l'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo per l'imputazione di questi al singolo PEF;
- il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/202019 di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che:

- al punto 1.3 fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;
- nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;
- la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;
- ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) *le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248107,*
- b) *le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,*
- e) *le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,*
- d) *eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,*

DATO ATTO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art.1della deliberazione n. 57/2020/, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice del MTR
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR
- e) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito

DATO ATTO altresì che:

- ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683 della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della tariffario;
- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del l'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;
- la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF con particolare riferimento alla tutela degli utenti ;
- nelle more dell'approvazione, da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia da i Comuni;
- considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;
- dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COV I D- 1 9;
- in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO che:

- l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;
- ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n.18/2020, i Comuni, in deroga all'art. 1 comma 654 e 683 della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe

approvate e già applicate per l'anno 2019 con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre;

DATO ATTO che:

- in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARJ da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nella deliberazione Consiliare n. 10 del 28/03/2019;
- stante la modifica operata dall'art. 15-bis. del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;
- il termine di pagamento della TARI 2020 è fissato in unica soluzione entro il 7 DICEMBRE è' volto a semplificare gli adempimenti fiscali nell'attuale contesto economico e socio-sanitario;
- dell'applicazione per l'anno 2020 del tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) pari al 5.00%
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARJ) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011;
- nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARJ acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

VISTO l'art.48 del D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, é stato acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità Tecnica e Contabile, trattandosi di provvedimento che incide sugli aspetti patrimoniali e/o finanziari dell'Ente;

VISTO l'esito della votazione resa per alzata di mano dai convenuti. Presenti e votanti 08.

Favorevoli 07 (i restanti);

contrari 01 (BRENCA motiva: è per la riduzione);

astenuto ==

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** ai sensi dell'art 107 comma 5 del D.L. 18/2020 e in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARJ *già adottate* per l'anno 2019 (con deliberazione Consiliare n. 10 del 28/03/2019), anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;
2. **DI PREVEDERE** che per l'anno 2020 la tassa sui rifiuti (TARI) si verserà in unica soluzione entro il 07/12/2020;
3. **DI APPLICARE** per l'anno 2020 il tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) pari al 5,00%;
4. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;
5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione che ha dato il medesimo esito della precedente.

Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare
F.to Rag. Antonio Marino




IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Amendola

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal -6 OTT 2020 ;


Dalla Residenza Comunale, -6 OTT 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Amendola

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio

Dalla Residenza Comunale, -6 OTT 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Amendola

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal -6 OTT 2020, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000). -

Dalla Residenza Comunale, _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Amendola